

001778

REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO, IL PARCHEGGIO, LA CIRCOLAZIONE ED IL CONTROLLO
DELLE AREE DI PERTINENZA DELL'A.R.N.A.S. "CIVICO, DI CRISTINA E
BENFRATELLI" DI PALERMO

Allegato "A" alla deliberazione n. _____ del _____

I N D I C E

ART. 1 Disposizioni generali.....	3
ART. 2 Gestione dell'accesso e sosta nell'area ospedaliera Compiti a carico di terzi	3
ART. 3 Modalità di accesso. Contrassegni per le aree di sosta interne	5
ART. 3.1 Permessi di accesso e parcheggio per particolari categorie.....	5
ART. 3.2 Permessi per il pronto soccorso	6
ART. 3.3 Permessi di accesso per accompagnamento.....	6
ART. 3.4 Soggetti con diritto di accesso.....	6
ART. 4 Regole per la sosta ed il parcheggio.....	6
ART. 5 Parcheggio per il personale dipendente - obblighi e divieti.....	7
ART. 6 Custodia e manutenzione del parcheggio Compiti a carico dei terzi.....	8
ART. 7 Servizio di vigilanza e controllo. Sanzioni per i veicoli in sosta irregolare	10
ART. 8 Modalità di espletamento del servizio rimozione dei veicoli.....	11
ART. 9 Rimozione forzata. Procedura.....	14
ART. 10 Ulteriori infrazioni	15
ART. 11 Controllo automezzi in uscita	15
ART. 12 Smarrimento e furto del documento autorizzativo	15
ART. 13 Responsabilità dei danni a cose e persone.....	15
ART. 14 Obblighi specifici dei terzi	16
ART. 15 Contestazioni e ricorsi.....	17
ART. 16 Tutela del patrimonio dell'ARNAS	17
ART. 17 Obbligo dell'osservanza del regolamento.....	18
ART. 18 Reclami	18
ART.19 Norma finale	18

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina l'entrata e la sosta degli autoveicoli all'interno dell'area dell'Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale "Civico, G. Di Cristina e Benfratelli" di Palermo (di seguito denominata ARNAS), nonché il rilascio delle autorizzazioni/permessi per l'accesso.

L'area dell'ospedale e la relativa viabilità sono soggette alle norme del codice della strada (C.d.S.), pertanto i veicoli che transitano e parcheggiano, sono tenuti al rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale.

Questa ARNAS si è determinata ad esternalizzare la gestione e la manutenzione delle aree ospedaliere da destinare a stalli di sosta unitamente al servizio di rimozione dei veicoli all'interno dell'azienda.

Questo regolamento ha la finalità di disciplinare l'accesso e la sosta nell'area ospedaliera, al fine di migliorare la qualità del servizio offerto e rendere agevole il parcheggio agli Utenti interni ed esterni.

Art. 2 Gestione dell'accesso e sosta nell'area ospedaliera. Compiti da svolgere a carico di terzi .

L'accesso in area ospedaliera può avvenire tramite gli ingressi di Piazza Nicola Leotta, Via Tricomi (accessi gestiti dal servizio di guardiania operativo con turnazioni h. 24/365 giorni) e Via Parlavecchio (servizio di guardiania dalle ore 07,00 alle ore 21,00).

La gestione dell'accesso e della sosta nell'area ospedaliera comprende:

1. L'accesso all'interno delle aree dell'ARNAS, consentito alle seguenti tipologie:
 - utenti che accompagnano pazienti in ospedale con difficoltà di deambulazione e per il solo carico o scarico del paziente stesso;
 - utenti che si recano in Pronto Soccorso;
 - utenti portatori di handicap in possesso del pass rilasciato dalla Polizia Municipale del comune di residenza (ai sensi dell'Art. 381 del DPR 495/1982);
 - autoambulanze e mezzi di soccorso, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e/o Pubblica Autorità;
 - utenti autorizzati;
 - Taxi;
 - i dipendenti delle ditte fornitrici di servizi esternalizzati, allo scopo autorizzati da clausole contrattuali, fino a nuova e diversa indicazione.
2. I parcheggi siti presso il P.O. Civico, individuati in specifiche aree e precisamente:
 - a) parcheggio "Area A" dove insistono n. 419 stalli a pagamento da destinare all'utenza esterna con ingresso dalla Via Gaetano Parlavecchio; detto parcheggio dispone di un servizio di guardiania operativo dalle ore 07,00 alle ore 21,00 (compresi festivi e prefestivi);
 - b) parcheggio "Area B" con ingresso da Piazza Leotta dove insistono n. 225 stalli da destinare ad uso esclusivo e gratuito ai dipendenti. Possono entrare dalla barra i dipendenti dell'ARNAS dotati di badge per posteggiare nel parcheggio loro esclusivamente riservato.
 - c) parcheggio "Area C" - Area di Emergenza – con ingresso da Via Tricomi dove insistono n. 318 stalli da destinare ad uso esclusivo e gratuito ai dipendenti. Per questo parcheggio valgono le stesse precisazioni previste al precedente punto b)

- d) parcheggio “Area D” adiacente all’area “C” dove insistono n. 52 stalli a pagamento da destinare all’utenza esterna.
3. La rimozione forzata dei veicoli, mediante “concessione traslativa di potestà pubblica” con cui l’Amministrazione dell’ARNAS attribuisce a terzi il potere di intervenire all’interno delle aree del p.o. Civico, al fine di rimuovere i veicoli che contravvengono ai divieti espressamente disciplinati dal Codice della Strada ed alle direttive di cui al presente regolamento che dovrà essere esposto, a cura della Ditta aggiudicataria, nei luoghi di accesso alle aree aziendali destinate agli stalli di sosta.

Riepilogando: le aree contrassegnate con lett. “A” e “D” sulle quale insistono complessivamente n. 471 stalli sono destinate all’utenza esterna ed il loro utilizzo è condizionato dal pagamento delle tariffe indicate all’art. 6 del presente regolamento. Mentre quelle contrassegnate con lett. “B” e “C” con un totale di 543 stalli devono essere munite di apposita cartellonistica d’ingresso che evidenzia come queste aree di parcheggio siano ad uso esclusivo e gratuito del personale dipendente, inibendo l’ingresso a terzi, dette aree sono servite da un sistema automatico a lettura badge atto a consentire l’accesso/uscita degli autoveicoli dei dipendenti.

I terzi aggiudicatari assumono gli obblighi derivanti dalla concessione e, tra l’altro, devono:

- assicurare stalli di sosta a motocicli e biciclette in numero non inferiore a 300 nell’ambito del p.o. Civico, tali parcheggi saranno gratuiti per i dipendenti dell’ARNAS, i quali esibiranno il badge alla guardiania;
- consentire a personale autorizzato dall’ARNAS di posteggiare nei parcheggi destinati ai dipendenti;
- garantire all’ARNAS la sosta notturna per 200 veicoli per circa 6 ore al giorno, c/o il p.o. Civico;
- installare c/o le aree destinate all’utenza due casse munite di rendiconto automatico che possano consentire l’accesso agli autoveicoli e ai motocicli dei visitatori per il pagamento della tariffa prefissata per il periodo di sosta (differente a secondo che si tratti di automobile o motociclo), e l’uscita previa introduzione del biglietto emesso dalla cassa. Il sistema deve essere composto da una stazione di ingresso/uscita con barriera con relativa cassa automatica per la riscossione delle tariffe previste al successivo art. 6. Ciò al fine di facilitare il pagamento da parte dei fruitori che potranno scegliere di eseguire tale adempimento c/o una delle casse ovvero c/o una delle postazioni di guardiania che operano h. 24/365 giorni;
- assicurare spazi alle persone diversamente abili e precisamente:

- garantire la disponibilità di 1 posto ogni 50; trattasi di posti riservati gratuitamente ai portatori di handicap presso le singole aree come da quanto qui di seguito riportato:

Aree destinate all’utenza esterna

- Area “A” n. 9 su 419 stalli
- Area “D” n. 2 su 52

Aree destinata all’utenza interna

- Area “B” n. 5 su 225
- Area “C” n. 7 su 318

tali posti sono evidenziati con segnaletica orizzontale (strisce a pavimento) e verticale (mediante cartelli);

- assicurare **almeno 3 stalli** di sosta nelle immediate vicinanze di ogni padiglione.
- garantire l’accesso e la sosta in prossimità del Padiglione interessato ai pazienti oncologici ed ai dializzati.

Art. 3 Modalità di accesso. Autorizzazioni per le aree di sosta interne

Le aree interne destinate a parcheggio sono delimitate dalla segnaletica orizzontale e verticale e distinte in base alle caratteristiche dell'utenza come di seguito riportato.

Il conducente autorizzato ad accedere in area ospedaliera con il proprio mezzo è tenuto a rispettare le norme del Codice della Strada che disciplinano la viabilità all'interno della area stessa.

La sosta è consentita solo alle autovetture munite di regolare contrassegno (autorizzazione o permesso) da esporsi in modo ben visibile sul cruscotto dell'auto.

Relativamente a tale autorizzazione/permesso si rappresenta che il personale dipendente e assimilato può accedere e parcheggiare grazie al possesso del badge personale che vale – come autorizzazione – da esibire su richiesta; tale autorizzazione ha validità estesa nel tempo; l'ingresso potrà, comunque, essere inibito in caso di infrazioni.

All'utenza esterna viene rilasciato un permesso per l'accesso e/o il parcheggio su un modello prestampato e compilato a seconda della tipologia di richiesta:

- 1) dai singoli reparti e vistato dalla Direzione Medica di presidio per i pazienti
- 2) dagli uffici competenti e vistato dall'U.O. Facility Management, per i fornitori

Detto modulo deve prevedere un numero progressivo, contenere la data del rilascio, il timbro e firma del dirigente, il periodo di validità (in genere temporanea) e il numero di targa del veicolo.

Detti permessi vengono concessi ai soggetti appartenenti a specifiche categorie (individuate al successivo art. 3.1) e devono essere esposti nell'auto parcheggiata.

I suddetti contrassegni autorizzativi sono strettamente personali, quindi non possono essere ceduti a terzi.

Art. 3.1 Permessi di accesso e di parcheggio per particolari categorie.

Come anticipato all'art. 2 sono previste specifiche agevolazioni sia per gli invalidi che per i pazienti cronici ed in particolare:

a) per gli invalidi nelle aree di parcheggio è assicurato gratuitamente un posto ogni 50 stalli disponibili. Inoltre ulteriori posti sono loro riservati all'interno del p.o. Civico: almeno 3 stalli di sosta nelle immediate vicinanze di ogni padiglione.

b) per i pazienti oncologici e per i dializzati è espressamente previsto che sia garantito l'accesso e la sosta in prossimità dei Padiglioni interessati.

La gratuità è strettamente legata al riconoscimento dello stato di invalidità del paziente ed al possesso del relativo PASS.

L'accesso può essere consentito anche alle donne in stato di gravidanza, purché alla guida dei veicoli.

Per finalità di servizio - su richiesta degli Uffici competenti - è consentito l'accesso, con rilascio di permesso e parcheggio gratuito, alle seguenti categorie:

- ditte fornitrici che devono effettuare operazioni di carico e scarico merci possono accedere all'area ospedaliera con automezzi propri, ovvero a mezzo corrieri, nei giorni da lunedì al sabato, con esclusione dei giorni dichiarati festivi, per il solo carico e scarico delle merci;
- ditte che devono effettuare attività manutentiva;
- associazioni di volontariato per casi particolari, di volta in volta motivati;
- soggetti legati all'Azienda, da rapporto di servizio e/o collaborazione, di volta in volta, segnalato.

Il parcheggio dei mezzi di servizio dei fornitori e delle ditte esecutrici di lavori e manutenzioni è consentito previa esibizione alla postazione di guardiania dell'autorizzazione rilasciata dall'UO Affari Generali su richiesta dell'Ufficio competente, da lasciare visibile sul cruscotto.

I suddetti mezzi dovranno recarsi direttamente presso il Servizio deputato a ricevere le merci.

Art. 3. 2 Permessi per il pronto soccorso

E' consentito accedere al Pronto Soccorso con l'automezzo all'utente non accompagnato; l'auto potrà essere parcheggiata sull'area antistante il Pronto Soccorso con l'obbligo da parte del conducente di apporre sul cruscotto l'apposita autorizzazione rilasciata dalla postazione di guardiania .

In caso di non disponibilità di posti auto liberi, il conducente potrà portare l'auto:

- nel parcheggio adibito ai portatori di handicap ed autorizzati (di cui al precedente art. 3.1) ricordando di apporre sul cruscotto la autorizzazione rilasciate dal personale del Pronto Soccorso incaricato delle attività di triage.;
- nel parcheggio pubblico esterno adibito all'utenza.

Art. 3. 3 Permessi di accesso per accompagnamento

E' consentito l'accesso e la permanenza all'interno del presidio per il tempo strettamente necessario ad accompagnare il paziente ed affidarlo al personale sanitario, ai seguenti soggetti:

- Accompagnatori di utenti in occasione del ricovero o della dimissione dai reparti ospedalieri, per il tempo strettamente necessario;
- Accompagnatori di utenti affetti da gravi, provate o evidenti invalidità che ostacolano la deambulazione, le quali accedono per recarsi a visite e cure ambulatoriali, indagini diagnostiche e visite di controllo;
- Accompagnatori di utenti diretti al Pronto Soccorso.

L'accompagnatore non dovrà abbandonare incustodito il veicolo per evitare che si crei intralcio alla circolazione e dovrà andare a parcheggiare nell'area destinata all'utenza non appena l'utente/paziente è giunto a destinazione o, nei casi di particolari difficoltà o emergenza, affidato al personale sanitario.

Art. 3. 4 Soggetti con diritto di accesso

Hanno diritto di accesso, senza rilascio di permesso:

- Organi istituzionali dell'Azienda Sanitaria (Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. Membri del Collegio dei Sindaci);
- Appartenenti alla magistratura ed ai corpi di polizia nell'espletamento dei compiti istituzionali;
- Autorità ed amministratori quali: componenti del Governo nazionale o regionale, componenti del Parlamento o del Consiglio Regionale, Prefetti e Dirigenti Regionali;
- ambulanze e auto medicali;
- automezzi dell'autoparco dell'ARNAS;
- appartenenti alle forze dell'ordine e di altre pubbliche istituzioni nell'espletamento dei compiti istituzionali;
- mezzi per tutto il tempo necessario al completamento delle operazioni di pulizia e raccolta rifiuti;
- mezzi dei servizi funebri - nell'ambito dell'espletamento dell'incarico - potranno accedere dalla Via Parlavecchio alla Camera Mortuaria.

Art. 4 Regole per l'ingresso ed il parcheggio

L'area di parcheggio è strettamente funzionale alle attività svolte nel Presidio ospedaliero. A tal fine sono previste aree destinate esclusivamente alla sosta dei veicoli del personale dipendente ed

aree destinate all'utenza esterna (ad es. pazienti, loro familiari, accompagnatori e visitatori, nonché il personale delle aziende fornitrici di beni e servizi).

L'ingresso e la sosta degli autoveicoli cui all'Art. 1 sono consentiti esclusivamente nelle zone individuate dalla segnaletica verticale ed orizzontale.

I conducenti devono rispettare le seguenti regole:

- l'area scelta deve corrispondere a quella indicata dalla segnaletica per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione o il permesso;
- il mezzo deve essere posizionato in maniera corretta all'interno della superficie delimitata dalle strisce, così da non causare intralcio agli altri veicoli e sfruttare al meglio lo spazio a disposizione;
- il mezzo non può eccedere per più di un terzo del suo ingombro la superficie delimitata dalla segnaletica orizzontale;
- il documento di autorizzazione/permesso deve essere esposto all'interno della parte anteriore del veicolo in modo che sia ben visibile e leggibile dall'esterno (es: superficie del cruscotto, tasca trasparente nel parabrezza anteriore, finestrino laterale lato conducente nei veicoli alti);
- il personale sanitario e tecnico in reperibilità può utilizzare gli spazi riservati esclusivamente durante il turno.

E' fatto divieto all'interno del parcheggio di:

- svolgere qualsivoglia attività commerciale e/o di sollecitazione di donazioni in denaro;
- effettuare, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'ARNAS, attività di propaganda e/o raccolta di firme a favore di Enti, Associazioni, etc, anche senza fini di lucro;
- sostare senza necessità con il motore acceso;
- ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
- parcheggiare nelle aree temporaneamente interdette per lavori di pulizia, manutenzione, potature od altre attività di manutenzione ordinaria o straordinaria (zone delimitate da transenne, nastri e strisce a barre colorate, cartelli mobili di divieto di sosta);
- portare nel parcheggio sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose ed effettuare qualunque travaso di carburanti;
- parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto. I percorsi di accesso e di transito pedonale devono essere lasciati liberi da qualunque ingombro. In tali aree è pertanto vietata la fermata e la sosta di qualsivoglia veicolo.

Art. 5 Parcheggio per il personale dipendente – obblighi e divieti.

I dipendenti dovranno accedere ai parcheggi interni dell'area contrassegnate con la lettera "B" e "C" ad essi esclusivamente destinati con ingresso rispettivamente da Piazza Leotta e da Via Tricomi, presso i quali è inibito l'ingresso a terzi. I suddetti parcheggi sono operativi h 24/365 giorni in quanto dotati di un sistema automatico di lettura del badge atto a consentire l'accesso/l'uscita degli autoveicoli del personale dipendente.

La concessione della gestione è rilasciata dall'Amministrazione di questa ARNAS ai terzi aggiudicatari che ne assumono gli obblighi relativi ed ottemperano a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con l'onere di:

- garantire la disponibilità di 1 posto ogni 50 da destinare ai *dipendenti* portatori di handicap ed in particolare:
 - n. 5 su 225 nel parcheggio Area "B"
 - n. 7 su 318 nel parcheggio Area "C"
- assicurare gratuitamente gli stalli di sosta motocicli e biciclette per i dipendenti dell'ARNAS che dovranno esibire il proprio badge alla guardiania.

- assicurare la sosta notturna per 200 veicoli per circa 6 ore al giorno, all'interno del P.O. Civico.

Il personale dipendente dovrà parcheggiare il proprio veicolo esclusivamente nei posti auto loro riservati ed individuati nei due parcheggi.

Al di fuori dai posti consentiti, è fatto divieto di parcheggiare il proprio autoveicolo. Non si potrà quindi parcheggiare, per esempio, lungo le vie di transito e lungo la rampa di collegamento dei vari parcheggi. Le autovetture parcheggiate irregolarmente potranno essere rimosse senza preavviso con spese a carico del proprietario del veicolo. La spesa verrà addebitata anche in caso di sola chiamata del carro attrezzi, qualora nel frattempo l'auto fosse già stata rimossa.

I dipendenti dell'Azienda possono parcheggiare l'auto all'interno dell'Ospedale in orario di servizio.

Al personale dipendente è fatto obbligo di ottemperare alla timbratura del cartellino nel modo seguente:

- inizio servizio: dopo il parcheggio del veicolo nelle zone autorizzate;
- fine servizio: prima del prelievo del veicolo parcheggiato.

Al personale dipendente è fatto divieto di:

- fare ingresso e parcheggiare l'autovettura al di fuori dell'orario di servizio;
- provvedere alla pulizia e riparazione dell'autovettura nell'ambito della cinta ospedaliera.

Art. 6 Custodia e manutenzione del parcheggio Compiti da svolgere a carico di terzi.

I terzi aggiudicatari hanno l'onere di provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riferiti alle aree, all'asfalto del manto stradale, ai manufatti, agli impianti, alla cinta di recinzione dell'area, nonché di pulizia periodica necessaria per la corretta funzionalità e conservazione delle aree e della vegetazione sita nelle aree oggetto della concessione con i relativi impianti, attrezzature e quant'altro.

Nei predetti obblighi è incluso anche quello della installazione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale ovvero suo aggiornamento/adequamento per quanto esistente, ai sensi della vigente normativa del codice stradale.

Sono altresì a suo esclusivo carico, senza possibilità di rivalsa nei confronti di questa ARNAS, tutte le spese per il personale, per la delimitazione di ogni area destinata a parcheggio con strisce a vernice azzurra, gialla o bianca e l'installazione di eventuali nuove apparecchiature previo assenso dell'ARNAS.

E' diritto dell'ARNAS concedente vigilare sul corretto funzionamento della gestione.

Gli aggiudicatari, custodi dei beni oggetto della concessione, sono responsabili verso l'ARNAS ed i terzi ai sensi dell'Art. 2051 del Codice Civile. Gli stessi, ai sensi delle norme ISO 14000, devono vietare l'ingresso a tutta l'area adibita a parcheggio agli automezzi carichi di:

1. sostanze liquide e/o gas facilmente od estremamente infiammabili, ad eccezione di quelli contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli;
2. sostanze solide facilmente od estremamente infiammabili;
3. sostanze liquide tossiche o pericolose per l'ambiente;
4. sostanze con pericolo di violenta reazione spontanea (ovvero esplosione, disgregazione, reazione di polimerizzazione);
5. nonché a veicoli destinati ad alloggio temporaneo (caravan roulotte, e assimilati) e mezzi pesanti oltre 3,5 ton.

Eventuali possibili deroghe dovranno essere concordate ed autorizzate dall'ARNAS.

E' fatto obbligo ai terzi aggiudicatari di garantire tutti gli automezzi parcheggiati nell'area a pagamento contro il rischio di furto e di danneggiamento, munendosi a tale fine di adeguata copertura assicurativa, in assenza della quale gli stessi dovranno ritenersi responsabili ed obbligati in proprio.

L'attività di parcheggio a pagamento deve essere svolta tutti i giorni feriali e festivi (365 giorni all'anno 24 ore al giorno).

Gli aggiudicatari dovranno assicurare la fornitura e posa in opera di dissuasori in materiale plastico (polietilene, gomma etc) aventi le seguenti caratteristiche minime: diam cm 12 h cm 100 con fori o anelli posti all'estremità superiore per l'eventuale utilizzo di catena, poste su tutta l'area prospiciente il Pronto Soccorso (in q.tà pari ad 1 ogni metro) e sui marciapiedi dei padiglioni nelle zone delimitanti l'accesso facilitato ai portatori di handicap in posizione tale da non consentire eventuali occlusioni degli stessi. L'Azienda si riserva di richiedere ulteriori dissuasori che si rendessero necessari per la corretta circolazione o corretto uso degli spazi aziendali

Sarà posto a carico degli aggiudicatari l'onere di garantire, tra l'altro, specifiche migliorie concernenti:

- a) la segnaletica verticale
- b) la segnaletica orizzontale
- c) le barriere automatiche
- d) il sistema di esazione automatica (descritto all'art. 2)

Ed in particolare:

- a) La segnaletica verticale è eseguita con pali in ferro tubolare zincato di diametro 60 mm provvisti di idonei sistemi antirotativi sia per i segnali che per lo stesso sostegno. A seguito di specifica autorizzazione aziendale saranno apposte dagli aggiudicatari tabelle non superiori a cm. 60 x 90 per contenere tariffe, orari, sanzioni, ovvero tutte le condizioni di sosta. Mentre all'ingresso delle aree di posteggio saranno posti appositi cartelli (quali Insegne a palo) con l'indicazione dell'allocatione e della destinazione dei diversi tipi di posteggio (riservato al pubblico per l'area "A" e "D"; riservato all'Azienda per le aree "B" e "C"), sempre previa autorizzazione dell'ARNAS. Gli stessi dovranno inoltre:
 - curare la collocazione dei divieti di sosta con avviso di rimozione sulle rampe e in prossimità di ogni padiglione.
 - assicurarsi di disporre di tutti gli eventuali permessi e concessioni necessari all'impianto della segnaletica.

Per le eventuali attività amministrative necessarie l'Azienda si riserva di predisporre apposita delega in favore della ditta aggiudicataria a cui fanno carico gli oneri relativi.

La segnaletica stradale sia verticale che orizzontale dovrà essere assicurata al fine di regolamentare sia la sosta che il traffico interno in aderenza agli obblighi imposti dal Codice della Strada. La stessa - conforme alla vigente normativa - dovrà comunque soddisfare le eventuali esigenze aziendali, anche sopravvenute, che saranno all'uopo prospettate per competenza dall'U.O.C. Affari Generali e dall'U.O.C. Servizio Tecnico.

- b) L'installazione della segnaletica orizzontale, nel rispetto delle previsioni disciplinate dal Codice della Strada e/o rifacimento di quella già esistente.

Tale segnaletica deve essere eseguita, in vernice con apposita attrezzatura traccia-linee. I bordi delle strisce dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta. La vernice adoperata dovrà essere accompagnata da una certificazione delle caratteristiche dalla quale dovranno risultare i limiti previsti espressamente dal CSA

Relativamente ai posti di sosta riservati agli invalidi è necessario assicurare, ove mancanti, il numero di posti previsto e cioè un posto ogni 50 o frazione di 50. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo nonché dotati di relativo cartello.

I restanti dovranno essere delimitati da strisce blu.

Sarà obbligo degli aggiudicatari assicurare la costante manutenzione della segnaletica e di rifare la stessa qualora risultasse deteriorata o scarsamente leggibile o a semplice richiesta del concedente.

- c) Barriere automatiche

I terzi aggiudicatari dovranno sostituire le barriere automatiche esistenti, con barriere automatiche di lunghezza opportuna per non permettere il transito di motocicli a barriera chiusa.

d) Tariffe parcheggio e modalità di pagamento. Servizio di Guardiania

Sono previste, altresì, tre postazioni di mera guardiania che interesseranno l'entrata al P.O. Civico con accesso in Piazza N. Leotta, l'ingresso dell'area di emergenza in via Tricomi che dovranno essere vigilati h. 24/365 giorni (compresi i festivi ed i pre-festivi) con il supporto di personale reso disponibile dagli aggiudicatari; l'ingresso del parcheggio "A" da via Gaetano Parlavecchio che dovrà essere vigilato ogni giorno (compresi festivi e pre-festivi) dalle ore 07:00 alle 21:00

Le suddette postazioni, già esistenti, dovranno essere eventualmente adeguate e saranno mantenute, per tutto il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, dagli aggiudicatari secondo le direttive del concedente.

Il servizio sarà regolamentato dall'ARNAS che si riserva la trasmissione di apposite istruzioni.

Il personale addetto dovrà esibire apposito cartellino identificativo che specifichi sia il proprio datore di lavoro che le funzioni svolte.

Durante l'orario di gestione del parcheggio, secondo quanto indicato, si potranno applicare le seguenti tariffe massime:

Tariffe autovetture

Tempo	Tariffa in Euro
Fino a ½ ora	Gratis
Una ora	1,50
Ed ogni ora successiva	1,00

Tariffe motocicli

Tempo	Tariffa in Euro
Fino a ½ ora	Gratis
Una ora	0,70
Ed ogni ora successiva	0,50

Trattandosi di parcheggio finalizzato all'uso di un bene di pubblico interesse, la tariffa giornaliera unica per il parcheggio non potrà essere maggiore di € 7,00 mentre quella settimanale non potrà essere superiore a €. 25,00.

Tali tariffe potranno essere aggiornate annualmente, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto (trascorsi 12 mesi dall'inizio della concessione), d'intesa con l'Amministrazione Ospedaliera in misura, comunque, non superiore alla variazione annuale dell'indice ISTAT di riferimento.

Le tariffe applicate dovranno essere esposte in modo visibile, mediante l'esibizione di appositi cartelli e comprendere ogni attività attinente alla custodia degli autoveicoli.

Le tariffe sono esigibili previo rilascio di apposita ricevuta.

In caso di contestazioni l'ARNAS non può essere chiamata in causa a nessun titolo.

Art. 7 Servizio di vigilanza e controllo. Sanzioni per i veicoli in sosta irregolare

La vigilanza, il controllo e lo spostamento o bloccaggio dei veicoli viene affidato a terzi con l'onere di segnalare le irregolarità all'U.O.C. Affari Generali.

Le infrazioni alle norme che regolano la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno delle aree della ARNAS sono punite con le seguenti sanzioni se il trasgressore è un dipendente (o assimilato):

- con il ritiro dell'autorizzazione per un periodo minimo di un mese, in caso di violazione lieve;

Regolamento per l'accesso, il parcheggio, la circolazione ed il controllo delle aree di pertinenza dell'ARNAS di Palermo

con il ritiro dell'autorizzazione a tempo indeterminato, nel caso di infrazioni ripetute o di particolare gravità ed in ogni caso di mancato pagamento immediato all'Impresa di rimozione con carroattrezzi, del dovuto per l'intervenuta rimozione o blocco, nonché per diritto di chiamata;

Per tutti i trasgressori (dipendenti ed esterni) sono sempre previsti la rimozione dell'auto o il blocco della stessa, con obbligo della corresponsione della spesa direttamente alla Ditta concessionaria del servizio rimozione.

Si specifica che le infrazioni commesse dai dipendenti, costituendo violazione di regolamento aziendale, sono suscettibili di sanzione disciplinare.

I veicoli in sosta nelle aree interne della ARNAS che non rispettano le regole e le disposizioni contenute nel presente regolamento, verranno spostati o bloccati senza preavviso.

Il proprietario/conducente del veicolo reso temporaneamente indisponibile, potrà recuperarlo seguendo le istruzioni assunte presso la postazione di guardiania.

Prima del recupero dovrà provvedere al pagamento delle spese di spostamento/bloccaggio nelle mani del gestore del servizio che rilascerà regolare ricevuta.

In caso di rimozione spontanea dell'auto prima dell'arrivo del carro attrezzi, al proprietario/conducente sarà comunque addebitata la chiamata.

L'importo dovuto, quale rimborso dei costi sostenuti, verrà stabilito sulla base di accordi tra il gestore del servizio e l'ARNAS.

In caso di abbandono di veicoli, di uso inappropriato del parcheggio o comunque tale da recare intralcio al regolare utilizzo, l'ARNAS si riserva di disporre, a spese e rischio del proprietario, la rimozione del mezzo parcheggiato.

Art. 8 Modalità di espletamento del servizio rimozione dei veicoli

I terzi aggiudicatari dovranno altresì assicurare il servizio di rimozione dei veicoli che contravvengono ai divieti espressamente disciplinati dal Codice della Strada ed alle direttive di cui al presente regolamento che dovrà essere esposto, a cura della Ditta nei luoghi di accesso alle aree aziendali destinate agli stalli di sosta.

La Ditta si impegna a garantire l'espletamento del servizio di rimozione dei veicoli (autovetture e motocicli) mediante utilizzo di carro attrezzi - coperto da apposita polizza assicurativa, immatricolato, mantenuto e revisionato a norma di legge e dovrà assicurare il trasporto del veicolo stesso presso l'Area che il concedente destinerà a tale scopo.

Restano a carico di terzi tutti gli obblighi scaturenti dalla custodia ai sensi degli artt. 1768 e segg. del c.c..

La rimozione è prevista in caso di:

- intralcio alle autoambulanze e/o altri mezzi di soccorso (VV.F. etc) o alle attività sanitarie dell'Ospedale;
- parcheggio nell'Area di Emergenza;
- parcheggio sulle rampe agli ingressi dei padiglioni;
- parcheggio nei posti riservati e sulle aiuole;
- divieto di sosta.

Nel caso di infrazioni al codice della strada dalle quali derivi intralcio, pericolo, od occupazione di spazi per portatori di handicap e limitatamente all'area in gestione, i terzi aggiudicatari avranno l'obbligo di attivare le procedure per la rimozione del veicolo.

Il personale addetto alla vigilanza è autorizzato a chiamare il Carro Attrezzi per la rimozione dell'automezzo, seguendo la procedura prevista successivamente.

La rimozione forzata è altresì prevista per i mezzi che sostano negli spazi riservati ai portatori di handicap, senza l'esposizione dell'apposito contrassegno.

Qualora si riscontrino automezzi posizionati irregolarmente, si provvederà a contattare direttamente la Ditta preposta alla rimozione veicoli.

A rimozione avvenuta, il proprietario dell'autovettura, che essendo stata parcheggiata in zona vietata, è stata rimossa potrà assumere informazioni presso la postazione di guardiania in merito ai dati necessari al recupero del mezzo (indirizzo e numero telefonico della Ditta).

Tutte le rimozioni devono essere documentate e registrate, inoltre a discrezione, ci si può avvalere anche dell'ausilio di prove fotografiche. Copia di tale documentazione dovrà essere esibita al personale aziendale su richiesta. L'utilizzo di tali prove dovrà essere autorizzato dall'ARNAS e le stesse dovranno essere utilizzate nel più totale rispetto della normativa sulla privacy.

Le somme che si potranno richiedere al proprietario del veicolo per gli interventi effettuati, ai sensi del D.M. 04.09.1998 n. 401 potranno essere al massimo le seguenti:

a) per quanto riguarda la rimozione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 ton.:

I. per ogni singolo intervento richiesto, per le operazioni di rimozione del veicolo, l'importo è di €. 17,00 (IVA esclusa) per spese di carico e scarico dell'automezzo + €.5,00 (IVA esclusa) per spese di trasporto + €. 10,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

II. per ogni singolo intervento richiesto, per il quale non si sia ancora provveduto ad effettuare l'aggancio e il trasporto del veicolo (spostamento del veicolo da parte del proprietario), l'importo dovuto è di €. 5,00 (IVA esclusa) + €. 10,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

III. per ogni singolo intervento richiesto, nel caso in cui il carro attrezzi non sia ancora uscito dalla rimessa, l'importo dovuto è di €. 10,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

IV. Per ogni giorno o frazione di esso, la custodia dei veicoli all'interno dell'area recintata scoperta ammonta a €. 4,80 (IVA esclusa) dal 1° al 12° giorno, €. 3,20 (IVA esclusa) dal 13° al 40° giorno e di €. 2,40 (IVA esclusa) dal 41° al 210° giorno.

b) Rimozioni dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1.5 t. e pari a 3.5 ton.:

I. per ogni singolo intervento richiesto, per le operazioni di rimozione del veicolo, l'importo è di €. 25,00 (IVA esclusa) per spese di carico e scarico dell'automezzo + €. 10,00 (IVA esclusa) per spese di trasporto + €. 12,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

II. per ogni singolo intervento richiesto, per il quale non si sia ancora provveduto ad effettuare l'aggancio e il trasporto del veicolo (spostamento del veicolo da parte del proprietario), l'importo dovuto è di €. 10,00 (IVA esclusa) per spese di trasporto + €. 12,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

III. per ogni singolo intervento richiesto, nel caso in cui il carro attrezzi non sia ancora uscito dalla rimessa, l'importo dovuto è di €. 12,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

IV. le tariffe per la custodia degli autoveicoli aventi massa a pieno carico compresa tra 1.5 e 3.5 ton. sono quelle stabilite alla lett. "a" punto V. del presente articolo;

V. per ogni giorno o frazione di esso, la custodia degli autocarri aventi massa a pieno carico fino a 3.5 t. nell'area recintata scoperta, ammonta a €. 9,60 (IVA esclusa) dal 1° al 12° giorno, €. 6,40 (IVA esclusa) dal 13° al 40° giorno e €. 4,80 (IVA esclusa) dal 41° al 210° giorno.

c) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t.:

I. si applicano le tariffe della lettera b) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3.5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere;

II. per la custodia dei suddetti veicoli, si rimanda all'applicazione delle tariffe stabilite nel D.M. 401/98.

d) Per la rimozione dei ciclomotori e dei motocicli:

- I. per quanto concerne le operazioni di carico/scarico, si applicano le tariffe della lettera a);
- II. per ogni giorno o frazione di esso, la custodia dei motoveicoli, in area recintata scoperta, ammonta a €. 3.80 (IVA esclusa) dal 1° al 12° giorno, €. 2.50 (IVA esclusa) dal 13° al 40° giorno e €. 1.90 (IVA esclusa) dal 41° al 210° giorno;
- III. per ogni giorno o frazione di esso, la custodia dei motoveicoli, in area recintata coperta, ammonta a €. 5.70 (IVA esclusa) dal 1° al 12° giorno, €. 3.80 (IVA esclusa) dal 13° al 40° giorno e €. 2.85 (IVA esclusa) dal 41° al 210° giorno.

In caso di richiesta d'intervento, qualora il carro attrezzi non sia ancora uscito dalla rimessa, la somma dovuta quale diritto di chiamata dovrà essere direttamente pagata presso le casse appositamente istituite, ove si provvederà a rilasciare ricevuta.

Ai sensi dell'Art. 1, comma 2, del D.M. del Ministero dei Trasporti n. 401/98 tutti gli importi sopra riportati saranno automaticamente aumentati del 30% (IVA esclusa) in caso d'interventi nelle giornate festive, oppure nelle ore notturne e più precisamente dalle ore 22.00 alle ore 06.00. I terzi aggiudicatari devono garantire l'intervento tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Occasionalmente potrà essere richiesto l'intervento anche nelle ore serali e notturne precisamente dalle ore 20.00 alle ore 07.00.

Deve essere, altresì, garantito l'intervento per tutto il periodo concordato, a semplice richiesta telefonica del personale dell'ARNAS o di quello che gestisce il servizio di guardia armata all'interno delle aree ospedaliere entro e non oltre i 30 (trenta) minuti dalla chiamata, eccetto per le chiamate che possono avvenire nelle ore notturne, per le quali l'intervento deve essere garantito entro e non oltre un'ora tranne i casi di urgenza per pubblico interesse o grave ed imminente pericolo.

Si dovrà garantire la presenza di un addetto per la riscossione delle somme dovute e per il conseguente rilascio del veicolo rimosso, o di altro idoneo strumento che renda possibile all'utenza il pagamento e la riconsegna del veicolo:

1. nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
2. il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
3. la domenica dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

E' prevista, inoltre, la facoltà di avvalersi della reperibilità telefonica, in luogo della presenza nel deposito dei veicoli, da garantirsi negli orari sopra stabiliti.

Sarà obbligatorio, per i terzi aggiudicatari che autorizzeranno l'intervento, annotare i danni presentati dai veicoli prima dello svolgimento del servizio di rimozione, al fine di scongiurare contestazioni o contenziosi. Eventuali contenziosi scaturenti dalla mancata applicazione della predette prescrizione comporteranno esclusive responsabilità in capo ai terzi aggiudicatari. Il verbale di rimozione e custodia del veicolo, dovrà essere prodotto in tre esemplari dei quali uno per l'ARNAS e due per il gestore/custode, il quale dovrà poi consegnarne una copia all'intestatario del documento di circolazione o alla persona che proverà il titolo alla restituzione quando questi abbia provveduto al pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Alla copia destinata all'ARNAS dovrà essere allegata copia della quietanza di pagamento.

I terzi che gestiscono il servizio di rimozione devono dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del codice civile per i massimali stabiliti nel capitolato speciale d'appalto

Per eventuali rimozione dovuti per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi e da parte dell'ARNAS.

Il concedente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di accedere alle zone destinate al parcheggio ed al deposito delle vetture per verifiche, ispezioni o controlli ritenuti opportuni con la collaborazione dei terzi aggiudicatari.

Gli stessi dovranno riconoscere all'ARNAS una royalty pari al 30% degli incassi introitati a tale titolo.

La contabilizzazione di tale royalty deve essere assicurata con cadenza mensile e comunque con riferimento alle competenze di ciascun esercizio contabile.

Nel caso di mancata acquisizione delle copie delle quietanze di pagamento, l'ARNAS contabilizzerà fra le proprie spettanze anche gli importi dei verbali non quietanzati.

Potranno essere sottoposti a rimozione forzata (e senza preavviso) in conformità alle modalità previste dal presente regolamento, tutti i veicoli che – all'interno dell'ARNAS - saranno rinvenuti posteggiati:

- a) negli spazi riservati allo stazionamento delle ambulanze o dei veicoli di soccorso nonché in prossimità o lungo i percorsi previsti per gli stessi;
- b) al di fuori delle zone riservate alla sosta o al parcheggio o in presenza di divieto di sosta o comunque quando gli stessi non siano collocati secondo le prescrizioni della segnaletica verticale e orizzontale;
- c) in modo da ostruire, impedire o comunque ostacolare l'accesso agli ingressi carrai e/o pedonali di Pronto Soccorso, area elisoccorso e alla struttura ospedaliera;
- d) in seconda fila, sui marciapiedi, sulle aiuole o zone verdi, lungo o tra i cordoli posti al centro delle carreggiate, allo sbocco dei passi carrai o delle aree di parcheggio, sugli attraversamenti pedonali, sugli incroci, in curva, in corrispondenza dell'apposita segnaletica di rimozione e/o di divieto di sosta, disposta anche solo in via provvisoria;
- e) in prossimità e negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli degli utenti portatori di handicap e autorizzati;
- f) davanti o in prossimità di cassonetti dei rifiuti o contenitori analoghi;
- g) negli spazi destinati al carico e scarico delle merci e/o negli spazi asserviti a impianti o attrezzature destinati a servizi, anche se non di emergenza;
- h) laddove la sosta costituisca comunque pericolo o intralcio alla circolazione (anche al fine di assicurare condizioni di accesso e libera fuga per la sicurezza ai sensi del D.L.gvo n. 81/2008 e s.m.i.) nonché a seguito di disposizioni emanate dall'amministrazione per motivi di pulizia delle strade e del relativo arredo;
- i) in aree di cantiere o laddove debbano essere eseguiti lavori di qualsiasi genere segnalati dall'apposita cartellonistica.

Art. 9 Rimozione forzata - Procedura

I veicoli che verranno trovati nelle condizioni di cui al precedente articolo potranno essere rimossi - senza preavviso - mediante il carro attrezzi e trasferiti presso il deposito della Ditta incaricata della rimozione con oneri a carico del proprietario dell'automezzo.

I terzi aggiudicatari dovranno altresì assicurare il servizio di rimozione dei veicoli che contravvengono ai divieti espressamente disciplinati dal Codice della Strada ed alle direttive di cui al presente regolamento che dovrà essere esposto, a cura degli stessi, nei luoghi di accesso alle aree aziendali destinate agli stalli di sosta.

Gli aggiudicatari dovranno impegnarsi a garantire l'espletamento del servizio di rimozione dei veicoli (autovetture e motocicli) mediante utilizzo di carro attrezzi - coperto da apposita polizza assicurativa, immatricolato, mantenuto e revisionato a norma di legge e assicurando il trasporto del veicolo stesso presso l'Area destinata a tale scopo.

Restano a loro carico tutti gli obblighi scaturenti dalla custodia ai sensi degli artt. 1768 e segg. del c.c..

L'auto verrà trasportata dagli aggiudicatari incaricati presso il deposito sito all'interno del p.o. Civico, ove la tratterrà in attesa del pagamento delle relative spese e della sua riconsegna.

La riconsegna dell'auto avverrà solo dopo il pagamento delle spese per l'intervento (rimozione, deposito, ricovero e riconsegna) da effettuarsi presso gli uffici della dei terzi aggiudicatari incaricati della rimozione.

Anche in caso di sola chiamata del carro attrezzi senza effettiva rimozione, perché l'auto nel frattempo è stata rimossa, comporterà l'onere a carico del proprietario dell'auto che dovrà essere pagato con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 10 Ulteriori infrazioni

L'utilizzo di autorizzazioni/permessi irregolari, contraffatti o modificati e l'uso improprio di quelli rilasciati regolarmente comporta nei confronti del trasgressore la denuncia alla competente Autorità.

Quanto sopra, comportando violazione di un regolamento aziendale, costituirà nei confronti dei dipendenti dell'ARNAS motivo per l'avvio di un procedimento disciplinare.

Art. 11 Controllo automezzi in uscita

Tutti gli automezzi in uscita dall'area ospedaliera potranno essere controllati.

Tale controllo, effettuato dal servizio di vigilanza, è finalizzato a tutelare il patrimonio Aziendale ed evitare l'uscita non autorizzata dei beni dall'Ospedale.

Le visite personali di controllo, di cui all'Art. 6 della legge 20.05.70, n.300 relativa allo Statuto dei lavoratori, potranno essere effettuate sui lavoratori dipendenti quando si rendano indispensabili per la salvaguardia del patrimonio aziendale. Le visite personali, al solo fine della tutela del patrimonio ospedaliero, sono da effettuarsi nel rispetto e salvaguardia della dignità e riservatezza del dipendente.

Le modalità delle visite personali di controllo sul personale dipendente sono concordate con le Rappresentanze sindacali aziendali.

Il dipendente che accede in Ospedale con materiale personale, che a seguito di eventuale controllo in uscita possa comportare dubbi circa la provenienza, è tenuto a dichiararne il possesso agli operatori di portineria al momento dell'ingresso.

I dipendenti per i quali, durante il controllo dell'autovettura, venga accertata la non autorizzata presenza di materiale di proprietà dell'Azienda - ferme restando le conseguenze derivanti dall'azione penale - saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 12 Smarrimento e furto del documento autorizzativo

In caso di furto o smarrimento dell'autorizzazione dovrà essere sporta denuncia all'Autorità giudiziaria, dandone comunicazione all'ufficio che aveva provveduto al rilascio. Quest'ultimo provvederà al rilascio del duplicato su richiesta scritta dell'interessato con allegata copia della denuncia di smarrimento o furto.

L'ufficio interessato deve comunicare alla Ditta incaricata della vigilanza gli estremi identificativi delle autorizzazioni e dei permessi smarriti o rubati.

La suddetta Ditta ha l'obbligo di segnalare immediatamente al posto di polizia interno o se non fosse possibile a quello più vicino i veicoli parcheggiati che espongono contrassegni e autorizzazioni dei quali è stato denunciato lo smarrimento o il furto.

Art. 13 Responsabilità per danni a cose e persone

L'ARNAS non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli o al furto o al danneggiamento degli stessi, da qualunque causa determinati.

L'ARNAS declina ogni responsabilità per oggetti o bagagli lasciati sugli autoveicoli.

Tutti gli utenti che accedono nelle aree interne della ARNAS accettano, senza riserve, quanto previsto dal presente regolamento, nonché eventuali successive disposizioni direzionali emanate.

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'ARNAS.

L'Azienda non risponde per eventuali danni subiti dal mezzo parcheggiato, né per eventuali furti di quanto in essa contenuto, non essendo sussistente alcun onere di custodia da parte dell'ARNAS

E' fatto obbligo ai terzi aggiudicatari di garantire tutti gli automezzi parcheggiati nell'area a pagamento contro il rischio di furto e di danneggiamento, munendosi a tale fine di adeguata copertura assicurativa, in assenza della quale la stessa dovrà ritenersi responsabile ed obbligata in proprio.

Gli stessi, concessionari del servizio di gestione manutenzione delle aree ospedaliere destinati a stalli di sosta si assumono la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono derivare, tenendo manlevato ed indenne l'ARNAS per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa, verificatosi nelle aree di pertinenza della concessione.

L'ARNAS è, inoltre, esonerata da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti a quanto fornito e realizzato dal concessionario.

Gli aggiudicatari devono provvedere in proprio a tutelarsi di fronte a richieste di terzi per danneggiamenti, atti vandalici o furti, commessi nei confronti delle autovetture in sosta nei parcheggi, che fossero avanzate. E' tenuta, quindi, a sottoscrivere, per tutta la durata del contratto d'appalto e con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza assicurativa di responsabilità Civile verso terzi a garanzia, di eventuali danni che possano essere causati da persone, cose nell'espletamento del servizio compresi danni conseguenti alla mancata, parziale o inadeguata manutenzione della pavimentazione, del manto stradale o delle aree comunque interessate all'espletamento del servizio di cui alla presente procedura, nonché una polizza per qualsiasi danno da chiunque arrecato alle auto in sosta regolarmente autorizzate, sollevando con ciò l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori a €. 2.000.000,00 unico, rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose, animali e auto.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata prima della stipula del contratto.

Per ogni rapporto derivante o connesso con il presente affidamento l'Impresa terrà estranea nei confronti dei terzi l'Amministrazione, impegnandosi anche a costituirsi in giudizio qualora l'Azienda medesima fosse stata individuata come controparte in azione giudiziaria.

Art. 14 – Obblighi specifici a carico dei terzi aggiudicatari

E' previsto l'obbligo di:

- a) garantire la continuità dei servizi;
- b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della concessione;

- c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Esecutore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità contrattuale in quanto applicabili (prevenzione infortuni, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- f) manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto della concessione;
- g) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;
- h) essere consapevole che l'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività.

Art. 15 Contestazioni e ricorsi

La richiesta dei motivi che hanno comportato lo spostamento o il bloccaggio del veicolo va rivolta dall'utente al gestore del servizio.

Successive contestazioni formali possono essere avanzate per iscritto ai terzi aggiudicatari ed all'URP che entro trenta giorni devono provvedere al riscontro, dandone preventiva comunicazione per competenza all'U.O.s. Servizio Legale ed all'U.O.c. Facility Management

La competenza degli aggiudicatari è limitata alla parte applicativa ed esecutiva delle operazioni di vigilanza, blocco, spostamento, riscossione delle spese e restituzione del veicolo.

La presentazione di contestazione o ricorso nei confronti della Ditta e dell'ARNAS per l'avvenuto bloccaggio o spostamento del veicolo, non sospende il pagamento della spesa di recupero del veicolo bloccato o spostato

La richiesta di rimborso per eventuali danni subiti durante lo spostamento o bloccaggio dell'autovettura, dovrà essere fatta direttamente dall'interessato alla Ditta appaltatrice del servizio di bloccaggio e rimozione forzata, e per conoscenza all'Ufficio Legale dell'ARNAS. Per qualsiasi controversia che veda chiamata in causa l'ARNAS e gli aggiudicatari e/o terzi per effetto dell'applicazione del presente regolamento, è competente il Foro di Palermo.

Art. 16 Tutela del patrimonio dell'ARNAS

La funzione di sicurezza esercitata dal personale del servizio di sicurezza incaricate dall'Azienda è finalizzata a tutelare il patrimonio dell'Azienda e a prevenire comportamenti dannosi per l'ambiente Ospedaliero.

Ancorché alcune aree di parcheggio siano dotate di un sistema di videosorveglianza, l'ARNAS non risponde dei danni subiti dagli automezzi parcheggiati

Art. 17 Obbligo dell'osservanza del regolamento

L'accesso in auto costituisce accettazione del regolamento di circolazione e sosta all'interno dell'ARNAS, nonché delle modalità e possibilità di controlli.

Art. 18 Reclami

Eventuali segnalazioni e reclami da parte degli utenti possono essere trasmessi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ai seguenti recapiti, comunque reperibili sul sito Web di questa ARNAS:

fax: 091 6664608

e-mail: urp@arnascivico.it

Art. 19 Norma finale

Il presente regolamento modifica e sostituisce i precedenti;

Detto regolamento verrà diffusamente divulgato mediante la pubblicazione all'Albo aziendale e nel sito Web dell'ARNAS (<http://www.arnascivico.it>) con accesso attraverso il sistema Intranet aziendale;